

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio biodiversità	biodiversita@regione.fvg.it biodiversita@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 592 fax + 39 0432 555 140 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° (pratica **VDS053_22**)

DPR 357/97 art. 5. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Interventi: VdS053_22. Verifica di significatività dell'incidenza del progetto di reimpianto di pioppeto con cloni a Maggior Sostenibilità Ambientale (MSA) da realizzarsi nel comune di Bertiole.

Proponente: Ma.Si. Agricola società semplice agricola

Comuni: Bertiole.

Il Direttore del Servizio biodiversità

Vista la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto in particolare l'articolo 5 del suddetto DPR 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni recante il *Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 27 luglio 2018 di approvazione dell'articolazione e della declaratoria delle funzioni delle strutture direzionali organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 69 del 22 gennaio 2021 che ha disposto il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, in capo al dirigente del ruolo unico regionale dott. Gabriele Iacolettig;

Vista l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza presentata dalla società agricola Ma.Si. con nota protocollata con il numero 53656 dd. 28/07/2022;

Constatato che l'intervento risulta confinante con il sito ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella;

Vista la relazione tecnico illustrativa del Servizio biodiversità di data 04.08.2022 secondo la quale è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sui siti Natura 2000 se vengono rispettate le indicazioni contenute nell'istanza presentata dalla società agricola Ma.Si. con nota protocollata con il numero 53656 dd. 28/07/2022 e nel rispetto delle condizioni formulate;

Ritenuto di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

Decreta

1. Il progetto di reimpianto di pioppeto con cloni a Maggior Sostenibilità Ambientale (MSA) da realizzarsi nel comune di Bertiole non determina effetti significativi sul sito Natura 2000 ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
2. Il progetto di reimpianto di pioppeto con cloni a Maggior Sostenibilità Ambientale (MSA) da realizzarsi nel comune di Bertiole non necessita di valutazione d'incidenza appropriata e, per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, può essere eseguito.
3. Si formulano le seguenti condizioni entro la fascia di rispetto di 50 m dal confine della ZSC:
 - I. obbligo di certificazione ambientale dell'azienda per il reimpianto del pioppeto;
 - II. obbligo di utilizzo di soli cloni a "Maggior Sostenibilità ambientale" (MSA), al fine di ridurre l'apporto di presidi fitosanitari, in particolare pesticidi e antifungini, e di conseguenza l'influenza sulle specie ed habitat d'interesse comunitario;
 - III. divieto di utilizzo di cannoni nella somministrazione dei fitofarmaci (anticrittogamici, pesticidi) al fine di contenere l'effetto deriva e ridurre l'influenza su habitat e specie di interesse comunitario;
 - IV. divieto di diserbo chimico al fine di evitare l'influenza sulle specie tutelate dal sito;
 - V. per cloni a minimo impatto si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia;
 - VI. Realizzazione di una fascia con arbusti autoctoni igrofili (per es. *Salix cinerea* e *Viburnum opulus*) di almeno 5 m nel tratto in adiacenza alle sponde delle rogge di risorgiva laddove tale fascia non è già esistente.

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi eventuali atti di assenso comunque denominati previsti dalla disciplina paesaggistica ovvero dalle altre discipline di settore.

Il presente provvedimento è notificato al proponente e viene trasmesso, ai sensi dell'allegato B

della delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

Udine,

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- Dott. Gabriele Iacoletti -
Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005